



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

VIALE AFFACCIO – II^a Traversa – Palazzo Nesci, n.23 – 89900 VIBO VALENTIA
TEL.. 0963 93411- FAX. 0963 991837

Indirizzo Internet: http://www.lnd.it/index.php?page=pub_homeprov&p=404

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: cplnd.vibovalentia@figc.it

posta certificata: vibovalentia@pec.crcalabria.it

STAGIONE SPORTIVA 2023 / 2024

COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DEL 28 GIUGNO 2024

Ultimo della Stagione

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati:

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 263/A FIGC inerente la modifica dell'art.5, punto 11) del Regolamento della L.N.D.;

COMUNICATO UFFICIALE N. 265/A FIGC inerente la modifica al comma 2, dell'art.124 del Codice di Giustizia Sportiva;

COMUNICATO UFFICIALE N. 266/A FIGC inerente le modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe;

COMUNICATO UFFICIALE N. 269/A FIGC inerente il progetto di rilancio e sviluppo del Calcio Femminile

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA COMITATO REGIONALE

ELENCO SOCIETA' INATTIVE – Mancata attività

Si riporta di seguito l'elenco delle società che pur avendo prodotto domanda di affiliazione non hanno svolto alcuna attività Ufficiale Dilettante o di Settore Giovanile e Scolastico nella stagione sportiva 2023/2024:

Matricola	Società
64,869	VAZZANESE

Stralcio dei provvedimenti disciplinari a carico di tesserati scadenti dopo il 30.06.2024:

Si riporta di seguito a titolo puramente informativo, l'elenco dei tesserati sanzionati con provvedimenti disciplinari a tempo con scadenza oltre il 30 giugno 2024, precisando che comunque fanno fede i provvedimenti disciplinari assunti sui rispettivi Comunicati Ufficiali:

COGNOME	NOME	QUAL.	SOCIETA'	Com. Uff.	Squalifica	Stag. Sport.
BARTONE	FRANCESCO	G	A.S.D. PARAVATI	131CSAT	30/06/2026	2023/2024
BENEDETTI	CARMELO	D	A.S.D. 2022 MAIERATO	35VV	07/02/2026	2023/2024
BIONDI	CESARE	G	A.S.D. PARAVATI	131CSAT	30/06/2026	2023/2024
DIANKO	SALIF	G	POL.D. LIMBADI CALCIO	45VV	18/04/2025	2023/2024
RUFFA	GREGORIO	G	A.S.D. PARAVATI	131CSAT	30/06/2026	2023/2024

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

IL SEGRETARIO
Giuseppe Restuccia

IL DELEGATO PROVINCIALE
Roberto Natale

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 263/A

Il Consiglio Federale

- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica dell'art. 5, punto 11) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 5, punto 11) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

VECCIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 5 <u>La gestione economica e finanziaria</u>	Art. 5 <u>La gestione economica e finanziaria</u>
1. La Lega svolge la propria attività economica e finanziaria con autonomia gestionale e di bilancio, sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché della F.I.G.C., nei limiti di quanto previsto dallo Statuto Federale.	1. INVARIATO
2. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con la stagione sportiva, dal 1° luglio al 30 giugno.	2. INVARIATO
3. Il bilancio preventivo annuale, predisposto dal Consiglio di Presidenza e corredato da una relazione sulle previsioni della gestione, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D.. Nel caso di parere sfavorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere tempestivamente convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare sull'approvazione del medesimo bilancio.	3. INVARIATO
4. Il bilancio preventivo annuale deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il 31 maggio ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano e previa comunicazione alla Federazione, entro il 30 giugno.	4. INVARIATO
5. Il bilancio consuntivo annuale, predisposto dal Consiglio di Presidenza e corredato da una relazione sull'andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla Lega, nonché da copia dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la Lega detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D.. Nel caso di parere sfavorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere tempestivamente convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare sull'approvazione del medesimo bilancio.	5. INVARIATO

6. Il bilancio consuntivo annuale deve essere sottoposto all' approvazione del Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano e previa comunicazione alla Federazione, entro il 31 dicembre.	6. INVARIATO
7. Il bilancio consuntivo annuale della Lega deve essere tempestivamente inviato alla Federazione dopo l'approvazione.	7. INVARIATO
8. La Lega adotta criteri amministrativi e contabili che assicurano la chiarezza e l'ordinata tenuta dei conti, nonché la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture, secondo le norme di legge.	8. INVARIATO
9. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di esercizio e riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.	9. INVARIATO
10. Gli adempimenti amministrativi e contabili, nonché le procedure deliberative ed organizzative relative alla gestione economica e finanziaria, sono disciplinati dal Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati Regionali dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque.	10. INVARIATO
11. Per la gestione del patrimonio immobiliare o per altre attività economiche, la L.N.D. può avvalersi di Società commerciali da essa controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono designati dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., su proposta del Presidente. Il Patrimonio rappresenta i mezzi propri della L.N.D. e comprende: - Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie; - attivo circolante, distinto in rimanenze, crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide; - ratei e risconti; - patrimonio netto; - fondo per rischi e oneri; - trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato; - debiti.	11. Per la gestione del patrimonio immobiliare o per altre attività economiche, la L.N.D. può avvalersi di Società commerciali da essa controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono designati dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., su proposta del Presidente. Il Patrimonio rappresenta i mezzi propri della L.N.D. e comprende: - Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie; - attivo circolante, distinto in rimanenze, crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide; - ratei e risconti; - patrimonio netto; - fondo per rischi e oneri; - trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato; - debiti.

Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni esercizio, tenuto dal Segretario Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.	Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni esercizio, tenuto dal Segretario Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
--	---

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 265/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare il comma 2 dell'art. 124 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare il comma 2 dell'art. 124 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 124 Procedimenti Speciali	Art. 124 Procedimenti Speciali
1. Il provvedimento di deferimento o di archiviazione, relativo alle fattispecie di cui all'art. 23, deve intervenire entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza delle dichiarazioni da parte della Procura federale. 2. Nei procedimenti relativi alla violazione dell'art. 85 delle NOIF, che scaturiscono da segnalazione da parte della COVISOC alla Procura federale, tutti i termini del procedimento disciplinare sono dimezzati.	1. Il provvedimento di deferimento o di archiviazione, relativo alle fattispecie di cui all'art. 23, deve intervenire entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza delle dichiarazioni da parte della Procura federale. 2. Nei procedimenti relativi alla violazione dell'art. 85 delle NOIF, che scaturiscono da segnalazione da parte della COVISOC alla Procura federale, tutti i termini del procedimento disciplinare sono ridotti ad un terzo e comunque il termine per il deferimento è ridotto a quindici giorni decorrenti dalla predetta segnalazione.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 266/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe, così come risultanti dall'allegato A) al presente comunicato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

PRINCIPI INFORMATORI DEGLI STATUTI E DEI REGOLAMENTI DELLE LEGHE

ART. 1

Natura Giuridica delle Leghe

Le Leghe possono assumere la forma giuridica di associazioni non riconosciute di diritto privato o di associazioni riconosciute con personalità giuridica di diritto privato, fermo restando il potere di commissariamento attribuito alla Federazione dallo Statuto federale.

ART. 2

Ordinamento, Statuti e Regolamenti delle Leghe

1. Le Leghe devono avere un ordinamento interno a base democratica e tutti i loro organi devono avere natura elettiva.
2. Nei propri statuti e regolamenti, le Leghe devono garantire una equilibrata rappresentanza della compagine associativa all'interno dei propri organi, in attuazione dei principi di democraticità e rappresentanza, attraverso appositi meccanismi elettorali.
3. Le Leghe regolano autonomamente - nel rispetto della legge, dei principi ed indirizzi del Coni e della FIGC, dello Statuto federale, dei principi informativi degli statuti e dei regolamenti delle Leghe emanati dalla FIGC - le proprie articolazioni organizzative ed il loro funzionamento.

ART. 3

Organi delle Leghe

1. Sono organi delle Leghe Professionistiche: l'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Consiglio Direttivo, l'Amministratore/Consigliere delegato, il Collegio dei revisori dei conti. E' consentito alle Leghe Professionistiche, con più di trenta associate, eleggere altro Vice Presidente, sempre organo di Lega, nonché a quelle con più di venti associate eleggere, in seno al Consiglio Direttivo ed in alternativa all'Amministratore/Consigliere delegato, il Comitato esecutivo.
2. Sono Organi della Lega Nazionale Dilettanti: l'Assemblea, il Presidente, i Vice Presidenti, di cui uno Vicario, il Consiglio Direttivo, il Consiglio di Presidenza, il Collegio dei revisori dei conti.
3. La durata degli organi di Lega è di un quadriennio olimpico e, alla scadenza, le elezioni devono svolgersi almeno 15 giorni prima della Assemblea elettiva della FIGC.
4. Le candidature alle cariche elettive delle Leghe, dei Presidenti dei Comitati della LND e della Divisione calcio a cinque sono ordinariamente libere, ma le disposizioni elettorali possono prevedere il conseguimento di designazioni da parte degli aventi diritto al voto. In tal caso:
 - a) per le cariche elettive delle Leghe professionistiche, la percentuale minima di designazioni non potrà essere inferiore al 15% degli aventi diritto al voto e la percentuale massima di designazioni non potrà superare il 30% degli aventi diritto al voto.
 - b) per le cariche elettive della Lega Nazionale Dilettanti la percentuale minima di designazioni non potrà essere inferiore al 15% dei designanti e la percentuale massima di designazioni non potrà superare il 30 % degli stessi.
 - c) per le cariche di Presidente della Divisione Calcio a cinque, la percentuale minima di designazioni non potrà essere inferiore al **25%** delle società aventi diritto al voto;
 - d) per le cariche dei Presidenti dei Comitati della LND, **la percentuale minima di designazioni non potrà essere inferiore al 25% delle società aventi diritto al voto.**

5. I moduli per le designazioni da parte degli aventi diritto devono essere approvati dalla FIGC e saranno pubblicati sia dalla Lega competente che dalla FIGC.

ART. 4

Rapporti tra Federazione e Leghe

1. I rapporti tra Federazione e Leghe si svolgono nel rispetto dei principi di collaborazione e cooperazione. Le Leghe sono tenute a trasmettere alla FIGC, previa richiesta, copia dei verbali e degli atti dei loro organi.

2. I bilanci consuntivi delle Leghe devono essere sottoposti all'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano e previa comunicazione alla Federazione, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. I bilanci consuntivi delle Leghe devono essere inviati tempestivamente alla Federazione dopo l'approvazione e devono essere corredati, per le Leghe Professionistiche, dalla relazione della società di revisione.

4. Alla Federazione è riconosciuto il potere di nominare commissari straordinari o commissari ad acta delle Leghe, nelle ipotesi previste dallo Statuto Federale.

5. In caso di decadenza degli organi direttivi di Lega disposta nell'ambito della procedura di commissariamento, il Collegio dei Revisori dei Conti subentra nella ordinaria amministrazione della Lega fino alla nomina del Commissario o, se precedente, fino al rinnovo delle cariche.

ART. 5

Funzioni della Assemblea

1. Alla assemblea delle Leghe Professionistiche competono:

- a) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- b) le funzioni elettive, la nomina dell'organismo di garanzia previsto dallo statuto federale e la nomina dei Presidenti e membri d'onore della Lega;
- c) la revoca dalle cariche elettive di Lega e di nomina assembleare e la promozione delle eventuali azioni di responsabilità;
- d) la approvazione dello Statuto e dei Regolamenti di Lega e delle loro modifiche;
- e) la determinazione della città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento;
- f) la determinazione degli eventuali compensi dei soggetti eletti per le cariche di Lega e di nomina assembleare;
- g) l'approvazione, la modifica e la revoca delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi;
- h) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive, ivi comprese quelle derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi;
- i) le altre funzioni demandate dalla legge.

2. Alla assemblea della Lega Nazionale Dilettanti competono:

- a) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, fatta salva la possibilità di farli approvare al Consiglio direttivo, purché vi sia il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;
- b) le funzioni elettive;
- c) la revoca dalle cariche elettive di Lega e la promozione delle eventuali azioni di responsabilità;
- d) la approvazione dello Statuto di Lega e delle sue modifiche;
- e) la determinazione della città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento;

f) le altre funzioni demandate dalla legge.

ART. 6

Quorum e Maggioranze assembleari

1. Le assemblee delle Leghe Professionistiche, fatti salvi i diversi quorum derivanti dalla legge, sono validamente costituite in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza delle aventi diritto di voto.

2. Il quorum deliberativo per le assemblee delle Leghe Professionistiche è fissato nella maggioranza dei presenti, fatte salve le diverse maggioranze:

a) previste per legge;

b) stabilite nei 2/3 delle aventi diritto al voto, per lo scioglimento della Lega, la modifica dello Statuto e per la revoca degli organi di Lega;

c) consentite, nel limite massimo dei 2/3 delle aventi diritto al voto, per la modifica della sede, della denominazione e del logo della Lega e per la modifica della denominazione dei campionati. Le stesse maggioranze saranno consentite per le determinazioni, nei limiti di competenza della Lega, sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione.

d) consentite dal comma 3 per la elezione delle cariche elettive nelle Leghe professionistiche fino a venti associate.

3. Nelle Leghe professionistiche con un numero di associate fino a venti, per l'elezione alle cariche di Lega, può essere prevista per le prime due assemblee elettive la maggioranza dei 2/3 delle aventi diritto di voto. In caso di esito infruttuoso di tali assemblee, per l'elezione alle cariche di Lega rimaste vacanti, deve essere prevista la maggioranza semplice delle aventi diritto al voto. Fra la prima e la terza assemblea elettiva non possono intercorrere più di 45 giorni.

4. Le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti, fatti salvi i diversi quorum derivanti dalla legge sono validamente costituite in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto.

5. Il quorum deliberativo per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti è fissato nella maggioranza dei presenti, fatte salve le diverse maggioranze:

a) previste per legge;

b) stabilite nei 2/3 degli aventi diritto al voto, per lo scioglimento della Lega, la modifica dello Statuto e per la revoca degli organi di Lega;

c) consentite, nel limite massimo dei 2/3 degli aventi diritto al voto, per la modifica della sede e della denominazione della Lega.

ART. 7

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo delle Leghe Professionistiche si compone di un numero dispari di persone, compreso il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore/Consigliere delegato, da cinque a sette per le Leghe fino a venti associate, da cinque a nove per le Leghe da ventuno a 30 associate, da cinque ad undici, per le Leghe che hanno più di trenta associate.

2. I componenti del Consiglio Direttivo delle Leghe Professionistiche, almeno per 1/3, devono essere indipendenti ovvero non possono avere alcun rapporto a qualsiasi titolo con società appartenente alla Lega interessata e ad altra Lega Professionistica. Fermo quanto sopra, nelle Leghe Professionistiche il requisito di indipendenza è in ogni caso richiesto per il Presidente, e l'Amministratore/Consigliere delegato. Restano salve le eventuali altre incompatibilità previste da altre norme federali.

3. Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti in numero non superiore a quattro, ivi compreso il Vicario, dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai Presidenti dei Comitati Provinciali autonomi di Trento e Bolzano e dal Presidente della Divisione calcio a cinque.

ART. 8

Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Lega, presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo nonché, ove previsti, il Comitato Esecutivo ed il Consiglio di Presidenza e cura i rapporti con gli organismi calcistici e con le istituzioni.

2. Le assemblee delle Leghe, con più di trenta associate, possono essere presiedute da persona diversa dal Presidente, nominata dalla stessa assemblea.

ART. 9

Amministratore/ Consigliere Delegato delle Leghe Professionistiche

1. All'Amministratore/Consigliere delegato sono attribuite le funzioni gestionali, amministrative ed economiche della Lega, necessarie ed utili per la generale, ordinaria e corrente attività di conduzione della stessa.

2. L'Amministratore/Consigliere delegato struttura e sovrintende alla organizzazione generale dei servizi e degli uffici della Lega e ne dirige il personale, predispone il bilancio preventivo e consuntivo, dirige le attività economiche e commerciali della Lega. L'Amministratore/Consigliere delegato esercita i poteri in coerenza con quanto previsto dal bilancio preventivo approvato.

ART. 10

Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori delle Leghe deve essere composto da un Presidente, da due revisori effettivi e da due supplenti iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

2. La loro carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico svolto, in modo diretto e/o indiretto in favore del Coni, di istituzioni calcistiche o di società calcistiche associate alla Lega interessata e, per la Lega Nazionale Dilettanti, anche con qualsiasi incarico svolto presso società di altre Leghe.

3. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle disposizioni federali, dello statuto e dei Regolamenti di Lega, sul rispetto dei principi di buona amministrazione e sulla regolarità contabile e di gestione.

ART. 11

Direttore Generale e/o Segretario Generale

1. Nelle Leghe Professionistiche, l'Amministratore/Consigliere delegato - ovvero il Comitato Esecutivo, ove previsto - può decidere di avvalersi nell'esercizio delle funzioni di un Direttore generale e/o di un Segretario generale.
2. Il Direttore generale e/o il Segretario generale sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Amministratore/Consigliere delegato ovvero su proposta del Presidente, ove previsto il Comitato Esecutivo.
3. Nella Lega Nazionale Dilettanti, il Presidente nomina il Segretario generale.

ART. 12

Consiglieri federali

1. I consiglieri federali in rappresentanza delle Leghe, eccezion fatta per i membri di diritto, devono essere eletti separatamente per ciascuna Lega in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni relative alla elezione del Presidente Federale.
2. La Lega Nazionale Dilettanti deve garantire, fra i suoi consiglieri federali, la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore a due.
3. La votazione avviene con espressione di preferenze ridotte di una o più unità rispetto al numero degli eleggibili, se questi non superano i quattro e ridotte di due o più unità rispetto al numero degli eleggibili, se questi non superano gli otto. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
4. In caso di dimissioni o di decadenza di consiglieri federali in rappresentanza delle Leghe, diversi dai membri di diritto, tale da non dar luogo alla decadenza dell'intero Consiglio Federale, l'integrazione avviene ad opera dello stesso Consiglio Federale con i primi dei non eletti, sempre che questi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti. In assenza di detta condizione, si procede con la elezione nella prima assemblea utile riservata alla Lega interessata.
5. Ai fini della elezione alla carica di consigliere federale, gli interessati devono:
 - a) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura;
 - b) essere in possesso dei requisiti stabiliti dal Coni per i componenti dei suoi organi elettivi e di nomina, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del Coni per il Presidente e per i Consiglieri federali;
 - c) essere in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto federale per i consiglieri federali.
6. Restano ferme le incompatibilità previste dallo Statuto Federale.

ART. 13

Organo di garanzia nelle assemblee

1. Lo svolgimento delle operazioni di verifica poteri nelle assemblee delle Leghe deve essere affidata ad un organo di giustizia federale.

ART. 14

Cognizione delle controversie

La cognizione delle controversie concernenti le delibere delle assemblee e degli altri organi di Lega deve essere devoluta ai competenti organi di Giustizia sportiva.

Norma Transitoria

Le Leghe Professionistiche devono adeguare i loro Statuti e Regolamenti ai principi informativi approvati dal Consiglio Federale, allo Statuto federale, ad ogni norma di legge e del Coni entro il 31 gennaio 2022 ed in ogni caso dovranno procedere all'adeguamento, prima della suddetta scadenza, qualora si rendesse necessaria indire elezioni.

La Lega Nazionale Dilettanti deve adeguare i suoi Statuti e Regolamenti ai principi informativi approvati dal Consiglio Federale, allo Statuto federale, ad ogni norma di legge e del Coni entro il 28 febbraio 2022.

Resta consentito alla Lega Nazionale Professionisti di Serie B la possibilità di eleggere, in seno al Consiglio Direttivo ed in alternativa all'Amministratore delegato/Consigliere delegato, il Comitato Esecutivo, avendo acquisito tale assetto organizzativo nel dicembre 2019, in vigore dei precedenti principi informativi.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 269/A

Il Consiglio Federale

- visto il provvedimento, pubblicato sul C.U. 289/A del 5 giugno 2015, con il quale, nell'ambito del progetto federale di rilancio e sviluppo del calcio femminile si è favorito il coinvolgimento delle società professionistiche maschili, consentendo alle stesse di: a) acquisire titoli sportivi nazionali del calcio femminile; b) acquisire partecipazioni in società di calcio femminile nazionale; c) concedere, mediante accordi di licenza, alle società di calcio femminile nazionale l'utilizzo della loro denominazione, del loro marchio e dei loro segni distintivi;
- tenuto conto che detto provvedimento, favorevolmente accolto dal sistema federale, è stato prorogato fino al termine della corrente stagione sportiva;
- valutato opportuno, alla luce dei risultati ottenuti, riproporre l'iniziativa in termini rimodulati, nell'ambito delle categorie del calcio femminile nazionale di Serie B e Serie C, al fine sempre di consentire un maggiore rafforzamento di detta area, con l'intervento di strutture societarie professionistiche del settore maschile;
- ritenuto, nel contempo, opportuno escludere l'accesso a detto strumento alle: a) società coinvolte, dal giugno 2015 al 30 giugno 2024, in operazioni previste dal citato comunicato ufficiale n. 289/A e dai successivi provvedimenti di proroga, salvo quanto si dirà in prosieguo per gli accordi di licenza; b) società dilettantistiche di calcio femminile nazionale controllate da società professionistiche maschili;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale ed in deroga, per quanto possa occorrere, alla normativa federale in tema di partecipazioni societarie, fusioni, conferimenti di azienda, scissioni, trasferimenti di sede e di titoli sportivi

d e l i b e r a

1) le società del calcio professionistico maschile, salve le limitazioni di cui al successivo punto 2), potranno:

- acquisire il titolo sportivo di società del calcio femminile nazionale di serie B) e di serie C), previo accollo dei debiti sportivi;

- acquisire partecipazioni in società di calcio femminile nazionale di serie B) e di Serie C);
- concedere, mediante la conclusione di accordi di licenza, alle società di calcio femminile nazionale di Serie B) e di Serie C) l'utilizzo della loro denominazione, del loro marchio e dei loro segni distintivi;

2) le opportunità previste al punto 1) non saranno consentite per:

a) le società coinvolte dal giugno 2015 al 30 giugno 2024 in operazioni di cui al citato C.U. n. 289/A del 5 giugno 2015 e dai successivi provvedimenti di proroga, salvo quanto si dirà in prosieguo per gli accordi di licenza;

b) le società dilettantistiche di calcio femminile nazionale controllate da società professionistiche maschili.

Gli accordi di licenza in essere alla data odierna potranno essere ancora confermati tra le medesime società, quand'anche riguardino società del calcio femminile di Serie A e potranno confluire in accordi di cessione del titolo sportivo, previo accollo dei debiti sportivi o di acquisizioni partecipazione societaria, sempre tra le medesime società.

Il presente provvedimento resterà in vigore fino a diversa determinazione del Consiglio Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N. 1140

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

3.1. Riepilogo attività Stagione Sportiva 2023/2024

Al termine dell'attività ufficiale svolta nella corrente stagione sportiva si riepiloga quanto segue:

A) CAMPIONATO NAZIONALE SERIE "A"

1) SOCIETA' PROMOSSE AL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE "A" - 2024/2025

SSDSRL PETRARCA CALCIO A CINQUE

A.S.D. BENEVENTO 5

A.S.D. CALCIO A 5 MANFREDONIA

2) SOCIETA' RETROCESSE AL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE "A2 ELITE" - 2024/2025

A.S.D. CIAMPINO ANNINUOVI

OLIMPIA VERONA

MANTOVA CALCIO A 5 SSDARL

B) CAMPIONATO NAZIONALE SERIE "A2 ELITE"

1) SOCIETA' PROMOSSE AL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE "A2 ELITE" - 2024/2025

MACCAN PRATA C5

FUTSAL TERNANA

TOMBESI C5

NEW TARANTO CALCIO A 5

SSDARL MASCALUCIA C5

F.C.D. OLYMPIA ROVERETO

2) SOCIETA' RETROCESSE AL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE "A2" - 2024/2025

A.S.D. CANOSA

SSDARL FUTSAL PISTOIA

A.S.D. ALTOVICENTINO FUTSAL

CLN CUS MOLISE



C) CAMPIONATO NAZIONALE SERIE "A2"

SOCIETA' PROMOSSE AL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE "A2" – 2024/2025

VDL FIANO PLUS	COMPAGNIA MALO C5	FUTSAL PONTEDERA
AUDAX 1970 S. ANGELO	SPQV VELLETRI CALCIO A 5	JUNIOR DOMITIA
CITTA' DI ACRI	FUTSAL MAZARA	A.S.D. SULMONA FUTSAL
S.C.D. GRIFONI		

SOCIETA' RETROCESSE AL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE "B" – 2024/2025

ORANGE FUTSAL ASTI	FUTSAL VILLORBA	ATLANTE GROSSETO
REAL FABRICA DI ROMA	REAL CASTEL FONTANA	REAL DEM
AQUILE MOLFETTA	CITTA' DI PALERMO	

D) CAMPIONATO NAZIONALE SERIE "B"

1) SOCIETA' PROMOSSE AL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE "B" - 2024/2025

A.S.D. LISCIANI TERAMO	A.S.D. FERRANDINA 17890	A.S.D. NAUSICAA CALCIO A 5
A.S.D. UNINAC5	ASR MERNAP FAENZA	EAGLES FUTSAL
A.S.D. HERACLES	A.S.D. CITTÀ GIARDINO MARASSI	A.S.D. CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO
A.S.D. REAL SESTO	A.S.D. NUOVA JUVENTINA FFC	A.S.D. POLISPORTIVA VILLAFONTANA
A.S.D. VENAFRO F.C.	A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006	A.S.D. ARADEO
A.S.D. C.U.S. PALERMO	A.S.D. ACIREALE C5	VERONA CALCIO A CINQUESRL
A.S.D. VERSILIA C5	A.S.C. NEUGRIES	POL.D. CIRCOLO LAVORATORI TERN
A.S.D. REAL CAROVIGNO	A.S.D. SAN SEBASTIANO USSANA	A.S.D. OLYMPIQUE SINOPE C5
A.S.D. QUARTU CALCIO A5	A.S.D. ANTENORE SPORT PADOVA	



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



SOCIETA' RETROCESSE AI CAMPIONATI REGIONALI SERIE "C" - 2024/2025

CE CHI CIAK	FUTSAL ALGHERO	C5 MANZANO
A.S.D. MITI VICINALIS C5	NAONIS FUTSAL	LEVANTE FUTSAL
SANT' AGATA	VIGOR FUCECCHIO	CERRETO D'ESI
GADTCH 2000	SAN GIORGIO	DOMUS CHIA
ELMAS	CITTA' DI CAGLIARI	LATINA FUTSAL
SPORTING CAMPOBASSO	FORTE COLLEFERRO	CASALI DEL MANCO
ESSEDI' MASCHITO	MIRTO C5	BOVALINO CALCIO A CINQUE
CITTA' DI ADRANO	CITTA' DI GELA	CASTELLAMONTE
FUTSAL NOCI		

E) CAMPIONATO NAZIONALE SERIE "A" FEMMINILE

1) SOCIETA' PROMOSSE AL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE "A" FEMMINILE - 2024/2025

G.S. PERO S.S.D.A R.L. A.S.D. MEDITERRANEA CALCIO A 5 C.M.B. FUTSAL TEAM SSD ARL

2) SOCIETA' RETROCESSE AL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE "B" FEMMINILE - 2024/2025

PELLETTERIE CALCIO A 5

F) CAMPIONATO NAZIONALE SERIE "B" FEMMINILE

1) SOCIETA' PROMOSSE AL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE "B" FEMMINILE - 2024/2025

A.S.D. NORA CALCIO FEMMINILE	A.S.D. LIONS POTENZA C5 2022	A.S.D. 1912 PALMESE
A.S.D. PROGETTO SARNO FUTSAL	A.S.D. WOMEN ROMA CALCIO A 5	A.S.D. SOLARITY
POL. VALLECROSA ACADEMY ASD	CARISSIMI 2016	A.S.D. FUTSAL SAN SEVERO
SSDARL AOSTA CALCIO 511	A.S.D. ARADEO	CUS CAGLIARI A.S.D.
PESCARA 1927	S.S.D. TOP FIVE S.R.L.	



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



A.S.D. NEW TEAM ETNEO

A.S.D. ATLETICO VIAREGGIO ASD

A.S.D. MSG RIETI

U.S. ALTA GIUDICARIE A.S.D.

A.S.D. REAL GRISIGNANO CALCIO

U.S. BO CA JUNIOR

2) SOCIETA' RETROCESSE AI CAMPIONATI REGIONALI SERIE "C" FEMMINILE - 2024/2025

BAGNOLO

PRATO CALCIO A 5

REAL GRYPHUS

LIBERTAS CERRETO

CENTROSTORICOMONTESILVANO

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 25/06/2024.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Avv. Luca Bergamini